Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2334/97 DEL CONSIGLIO**

del 24 novembre 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

(GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2079/98 del Consiglio del 24 settembre 1998	L 266	1	1.10.1998

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2334/97 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97 [2] (in prosieguo denominato «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha imposto dazi provvisori su talune importazioni nella Comunità di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 e originarie della Polonia. Inoltre, con lo stesso regolamento, sono stati accettati gli impegni offerti da alcuni esportatori in merito a tali importazioni. La portata di questi impegni, in termini di prodotti, era limitata ad un determinato tipo di palette semplici di legno, cioè alle palette EUR.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1632/97 [3], la Commissione ha modificato il regolamento provvisorio aggiungendo una disposizione secondo la quale è possibile attribuire agli esportatori polacchi effettivamente nuovi il dazio medio ponderato applicabile alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione di esportatori oggetto di inchiesta ed è inoltre possibile accettarne gli impegni relativi alle esportazioni di palette EUR.

(3) Con il regolamento (CE) n. 1633/97 [4], a norma di tale nuova disposizione, la Commissione ha ulteriormente modificato il regolamento provvisorio includendo i nomi di diversi esportatori effettivamente nuovi nell'elenco delle società che usufruiscono del dazio medio ponderato e accettando gli impegni offerti da alcuni di questi nuovi esportatori.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4) A seguito dell'imposizione di dazi antidumping provvisori, diverse parti interessate hanno presentato commenti per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentiti dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori dopo la comunicazione delle informazioni.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).
[2] GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 4.
[3] GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 11.
[4] GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 13.

▼B

(6) I commenti presentati dalle parti sono stati debitamente esaminati e, se del caso, sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione delle risultanze definitive.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(7) Secondo i punti 8 e 9 del regolamento provvisorio, i prodotti in esame sono le palette di carico semplici di legno di cui al codice NC 4415 20 20 originarie della Polonia.

È stato riscontrato che il dazio antidumping provvisorio non era applicato in maniera uniforme dalle autorità doganali. Per esempio, mentre alcuni funzionari di dogana applicavano il dazio antidumping provvisorio alle palette usate e riparate, altri non lo facevano. È stato anche segnalato che in alcuni casi il dazio antidumping è stato applicato alle palette che venivano caricate insieme ad altre merci per l'importazione di queste merci nella Comunità.

(8) Benché rispetto al prodotto in esame, cioè alle palette nuove, le palette usate e riparate abbiano un utilizzo simile e caratteristiche fisiche molto somiglianti, l'inchiesta ha dimostrato che tra le palette nuove e quelle usate e riparate esiste una differenza sostanziale in termini di valutazione da parte dei potenziali utilizzatori delle palette e dei normali canali di vendita.

(9) Sulla base di quanto sopra, si può concludere che le palette usate e riparate non possono essere considerate prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base e che quindi queste palette sono escluse dall'inchiesta in corso. Di conseguenza, le misure antidumping non si dovrebbero applicare alle palette usate e riparate, ma solo alle importazioni di palette semplici di legno nuove originarie della Polonia.

Inoltre, per quanto riguarda le palette semplici di legno originarie della Polonia che vengono caricate insieme ad altre merci per l'importazione di queste merci nella Comunità, la Commissione ritiene che tali palette debbano avere lo stesso trattamento delle palette usate, a condizione che rappresentino percentualmente una parte minima del valore totale delle merci caricate per l'importazione.

D. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(10) Come precisato nel punto 16 del regolamento provvisorio, nel costruire i valori normali per le palette diverse dalla paletta EUR, il margine di profitto medio ponderato relativo alle vendite sul mercato interno rilevato per due società oggetto di inchiesta che avevano effettuato vendite remunerative e rappresentative sul mercato interno è stato utilizzato per altri esportatori polacchi che non avevano effettuato vendite rappresentative e/o remunerative sul mercato interno, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base.

(11) Due di questi altri esportatori polacchi hanno sostenuto che le vendite interne usate come base per la determinazione di questo margine di profitto medio ponderato non erano rappresentative in quanto le circostanze considerate sono specifiche delle due società che hanno effettuato le vendite e potrebbero aver determinato livelli di profitto eccezionalmente elevati. L'inchiesta ha però dimostrato che le vendite utilizzate per calcolare il margine di profitto medio ponderato sono state effettuate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali e che il margine di profitto che ne risulta può ragionevolmente riflettere l'effettivo importo del profitto realizzato sul mercato polacco.

(12) Per quanto riguarda i restanti aspetti del valore normale, in mancanza di nuove argomentazioni addotte dalle parti interessate,

▼B

sono confermati il metodo e le risultanze descritti nei punti 16-18 del regolamento provvisorio.

2. **Prezzo all'esportazione**

(13) Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, due esportatori polacchi per i quali i prezzi all'esportazione sono stati costruiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base e il loro importatore collegato nella Comunità hanno affermato che gli adeguamenti fatti per le spese generali, amministrative e di vendita (GAV) e per il profitto erano eccessivi in proporzione agli importi effettivamente attribuiti al prodotto oggetto di inchiesta.

(14) Per quanto riguarda i profitti, la Commissione ha riesaminato la questione e ha raccolto presso importatori indipendenti di palette di legno ulteriori informazioni e prove relative ai profitti realizzati nel periodo dell'inchiesta, cioè nell'anno solare 1994 (in prosieguo denominato «PI»). A conclusione di questo riesame, le risultanze elaborate in relazione alle misure provvisorie sono state confermate e, di conseguenza, sono state considerate risultanze definitive.

(15) Nel regolamento provvisorio, l'importo delle spese GAV è stato determinato attribuendo queste spese al prodotto in esame in base al volume d'affari. Si è fatto ricorso a questo sistema di attribuzione in mancanza di un'attribuzione specifica tradizionalmente utilizzata o di un altro metodo più adatto. Anche la società aveva acconsentito a questa impostazione durante la verifica sul posto. Successivamente, l'importatore ha proposto una diversa ripartizione delle spese GAV basata su di una stima delle ripartizioni di tutte le voci di costo al prodotto in esame e ad altre attività della società. Poiché, tuttavia, non è stato dimostrato che il nuovo metodo di ripartizione è stato utilizzato tradizionalmente, la richiesta è stata respinta e la preferenza è stata data alla ripartizione dei costi in funzione del volume d'affari, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

(16) Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alla determinazione del prezzo all'esportazione, in mancanza di nuovi argomenti addotti dalle parti interessate, sono confermati i metodi e le risultanze descritte ai punti 19-21 del regolamento provvisorio.

3. **Confronto**

(17) In mancanza di nuove argomentazioni addotte dalle parti interessate, sono confermati i metodi e le risultanze del confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale descritti nei punti 22-25 del regolamento provvisorio.

4. **Margini di dumping**

(18) Come evidenziato al punto 27 del regolamento provvisorio, ai due esportatori polacchi, collegati allo stesso importatore nella Comunità, è stato attribuito un unico margine di dumping in modo da evitare che le future esportazioni verso la Comunità vengano tutte effettuate tramite la società con il margine minore. Il margine di dumping unico applicabile ad entrambi gli esportatori polacchi in questione è stato calcolato in base alla media ponderata dei singoli margini di dumping rilevati per ciascuna società.

(19) In seguito alla revisione dei metodi utilizzati provvisoriamente per ponderare i due margini, il margine di dumping unico e definitivo applicabile ad entrambe le società è del 5,9 % invece che del 6,3 %.

(20) Per quanto attiene ai margini di dumping rilevati per gli esportatori polacchi del campione, nonché al margine di dumping applicabile agli esportatori che hanno collaborato e che non sono

▼B

rientrati nel campione e agli esportatori che non hanno collaborato e che non sono rientrati nel campione, in assenza di nuove argomentazioni, sono confermati i metodi e le risultanze esposti al punto 26 e ai punti 28-31 del regolamento provvisorio.

(21) In considerazione di quanto sopra, i margini di dumping definitivi sono i seguenti:

1. Imprese oggetto dell'inchiesta incluse nel campione:	
— P.P.H.i.U. Eldagran, Slawoborze	4,9 %
— Intur-Kfs, Spolka z o.o., Inowroclaw	9,7 %
— Z.P.H. Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska	4,0 %
— RSP Rzecko, Choszczno	0,0 %
— Sabelmar Import-Export, Konczyce Male	9,8 %
— Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa	9,8 %
— Tor-Pal, Spolka z o.o., Kwidzyn	0,0 %
— Z.P.P.D., Zielona Gora	10,6 %.
2. Imprese cui è stato applicato un trattamento individuale (P.P.H.U. Alpa, Spolka z o.o., Dobrzyca and PPHU Palimex, Spolka z o.o., Wloszakowice)	5,9 %.
3. Imprese che hanno collaborato non nel campione:	6,3 %.
4. Imprese che non hanno collaborato	10,6 %.

E. **DETERMINAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(22) Poiché non sono pervenute nuove argomentazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria di cui al punto 32 del regolamento provvisorio, è confermata, ai fini dell'inchiesta in corso, la qualifica di industria comunitaria attribuita ai produttori che hanno presentato la denuncia.

F. **PREGIUDIZIO**

(23) Un'osservazione principale relativa al pregiudizio è giunta da due produttori polacchi collegati. Essi affermano che la Commissione si è limitata ad analizzare le differenze di consumo tra l'inizio e la fine del periodo considerato dalla valutazione del pregiudizio, senza, quindi, tenere conto delle variazioni registrate tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Secondo questi esportatori, le tendenze relative al consumo e gli altri indicatori di pregiudizio, come le vendite, la quota di mercato e la produzione, osservate tra il 1992 e il PI confermano il fatto che l'industria comunitaria non ha subito alcun pregiudizio.

(24) Occorre ricordare che, di regola, nelle inchieste antidumping l'analisi e la valutazione del pregiudizio si basano su un periodo di diversi anni. Come già precisato al punto 6 del regolamento provvisorio, nell'inchiesta in questione questo periodo copre un arco di tempo che va dal 1º gennaio 1991 alla fine del PI, cioè al 31 dicembre 1994.

Come precisato ai punti da 51 a 53 del regolamento provvisorio, il pregiudizio è stato valutato e determinato alla luce degli elementi disponibili per il periodo di analisi del pregiudizio considerando l'evoluzione e le tendenze dei vari indicatori di pregiudizio nell'arco dell'intero periodo.

(25) Le analisi del pregiudizio hanno mostrato che, dal 1991 al PI (1994), le importazioni oggetto di dumping hanno avuto una crescita costante sia in termini assoluti (+ 87 %) sia in termini di quota del mercato comunitario (+ 83 %).

(26) In relazione ai prezzi, è stato rilevato che, nello stesso periodo, i prezzi delle palette polacche hanno subito una significativa flessione del 26 % circa. Inoltre, si è appurato che nel periodo

▼B

d'indagine vi era un livello medio di sottoquotazione dei prezzi del 14 %.

(27) Per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria, dall'inchiesta è emerso che, a partire dal 1991, tutti gli indicatori di pregiudizio presi in esame ed analizzati in dettaglio, e cioè le vendite, la produzione, l'utilizzazione degli impianti, la quota di mercato, la redditività, l'andamento dei prezzi e l'occupazione, hanno subito un costante deterioramento.

Le importazioni in esame, dunque, hanno avuto un peso considerevole sul mercato come sull'industria della Comunità. Come già precisato al punto 51 del regolamento provvisorio, a questa conclusione si è giunti nonostante il fatto che dal 1993 al periodo d'indagine l'industria comunitaria abbia fatto registrare un aumento della produzione, dell'utilizzazione degli impianti e delle vendite dato che questi miglioramenti sono stati solo il risultato di un ritorno dei consumi comunitari ai livelli del 1991. Altri elementi, principalmente l'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria, i prezzi e la redditività, hanno fatto registrare un chiaro andamento negativo che trova una spiegazione solo nell'esistenza di importazioni oggetto di dumping. Non è dunque stato possibile accogliere le argomentazioni addotte dagli esportatori polacchi.

(28) Non esistendo prove certe e concrete che giustifichino la modifica delle conclusioni provvisorie della Commissione secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, tali conclusioni sono confermate.

G. **NESSO CAUSALE**

(29) Per quanto riguarda l'analisi del nesso causale tra dumping e pregiudizio, gli esportatori polacchi di cui sopra hanno affermato che l'analisi non è sufficientemente basata su dati relativi all'intera Comunità.

A tale proposito, si fa riferimento ai punti 54-69 del regolamento provvisorio in cui è stabilito che a livello dell'intera Comunità esiste un nesso causale tra dumping e pregiudizio. Il regolamento provvisorio precisa anche che le conclusioni di cui sopra sono rafforzate e confermate da una minuziosa e approfondita analisi condotta in determinati Stati membri, indicati nel regolamento provvisorio come «mercati selezionati». L'analisi ha mostrato chiaramente che le richieste dei due esportatori non potevano essere accettate.

(30) In assenza di altre argomentazioni, sono confermate le risultanze esposte nel regolamento provvisorio secondo cui, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio materiale all'industria comunitaria.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(31) Poiché non sono pervenute nuove argomentazioni in merito all'analisi dell'interesse della Comunità fatta nel regolamento provvisorio, sono confermate le risultanze provvisorie.

I. **MISURE ANTIDUMPING**

(32) In base alle precedenti conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, sono state valutati la forma e il livello più idonei per le misure antidumping da adottare al fine di eliminare gli effetti di distorsione del commercio causati dal dumping pregiudizievole e per ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario.

(33) Poiché il livello di prezzi necessario per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli era più alto dei margini di dumping rilevati

▼B

nel corso dell'inchiesta, il livello delle misure deve essere basato sui margini di dumping.

(34) Come già riportato al punto 2, nella fase provvisoria dell'inchiesta, a norma dell'articolo 8 del regolamento di base, la Commissione ha accettato impegni relativi alla paletta EUR. A seguito di tali impegni, gli esportatori polacchi hanno offerto, tra l'altro, di non vendere le palette EUR al di sotto di un determinato prezzo minimo. Gli impegni contengono altresì rigide disposizioni di controllo. Va inoltre ricordato che le esportazioni di palette diverse dal tipo EUR effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati e tutte le altre esportazioni del prodotto in esame effettuate verso la Comunità da altri esportatori erano soggette ad un dazio antidumping provvisorio.

(35) È ora definitivamente confermato che l'effetto combinato degli impegni e del dazio antidumping è ritenuto sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Dal momento che adesso l'inchiesta è conclusa, nel caso di violazione o di ritiro di un impegno dato da un esportatore saranno applicate le misure antidumping definitive. Nel caso di una simile infrazione o violazione, il livello del dazio per la paletta tipo EUR sarebbe lo stesso del dazio applicabile alle importazioni di altri tipi di paletta.

(36) In base a quanto sopra e ove del caso, parallelamente all'accettazione degli impegni occorrerebbe imporre dazi definitivi in forma di dazi ad valorem.

J. **NUOVI ESPORTATORI**

(37) Come già riportato al precedente punto 3, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1633/97 che modifica il regolamento provvisorio, ha applicato il dazio medio ponderato imposto agli esportatori che hanno collaborato, ma che non sono stati oggetto dell'inchiesta, a un certo numero di esportatori effettivamente nuovi. Con il regolamento (CE) n. 1633/97, la Commissione ha accettato da alcuni di questi nuovi esportatori impegni relativi alle palette EUR esentandoli, così, da qualunque dazio provvisorio in relazione a quel tipo di paletta.

Il trattamento riservato agli esportatori effettivamente nuovi è confermato definitivamente.

(38) Nel frattempo, la Commissione ha ricevuto altre domande da parte di presunti nuovi esportatori. I richiedenti che hanno fornito prove sufficienti del fatto che sono effettivamente nuovi esportatori devono essere sottoposti al dazio medio ponderato definitivo. Inoltre, i nuovi esportatori i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione con decisione della Commissione 97/797/CE [1] dovrebbero essere esenti da qualunque dazio antidumping in rapporto a quel tipo di paletta.

(39) Nel presente regolamento dovrebbe essere inclusa una disposizione in base alla quale, mediante una modifica del regolamento, qualunque esportatore effettivamente nuovo che si possa manifestare in futuro dovrebbe essere soggetto al dazio medio ponderato ed esente da ogni dazio qualora la Commissione ne accetti gli impegni.

K. **RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(40) In considerazione dell'ampiezza dei margini di dumping rilevati per i produttori-esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per le palette semplici di legno, recentemente prodotte in Polonia, siano definitivamente riscossi al livello dei dazi definitivi. Gli

[1] Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

importi depositati in eccesso rispetto al livello dei dazi definitivi e gli importi depositati per palette riparate, usate o caricate con merce devono essere svincolati,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di palette nuove di carico semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 (codice TARIC: 4415 20 20 10), originarie della Polonia. Il dazio non si applica alle importazioni di palette di carico semplici di legno usate e riparate.

Le palette semplici di legno caricate con altra merce per l'importazione di questa merce nella Comunità devono avere lo stesso trattamento delle palette usate a condizione che le merci in questione rappresentino l'oggetto principale dell'importazione e che le palette rappresentino percentualmente una quota modesta del valore totale delle merci importate.

2. Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili ai prezzi netti franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, saranno le seguenti:

Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Zielonogorskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego, PL-65-950 Zielona Gora	10,6 %	8013
Firma «Sabelmar» — Leszek Sabela, PL-43-525 Konczyce Male	9,8 %	8014
P.P.H.U. «Alpa» Sp. z o.o., PL-76-038 Dobrzyca	5,9 %	8015
P.P.H.U. «Palimex» Sp. z o.o., PL-64-140 Wloszakowice	5,9 %	8015
P.W. «Intur-KFS» Sp. z o.o., PL-88-100 Inowroclaw	9,7 %	8016
«Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, PL-01-601 Warszawa	9,8 %	8014
Przedsiebiorstwo Produkcyji Handlu I Uslug S.C. «Eldagran», Mr. M. Zeminski, PL-78-314 Slawoborze	4,9 %	8017
Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska	4,0 %	8018
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe «Tor-Pal» Sp. z o.o., PL-82-500 Kwidzyn	0 %	8020
Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna Rzecko, PL-73-200 Choszczno	0 %	8020
Imprese elencate all'allegato I del presente regolamento	6,3 %	8019
Altri	10,6 %	8900

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Nonostante l'articolo 1, i dazi non si applicano alle importazioni di un tipo di paletta specifico, ossia la paletta EUR — paletta semplice di legno, contrassegnata dal marchio registrato «EUR» e dalla sigla dell'ente ferroviario di omologazione — fabbricato, esportato nella Comunità, e fatturato ad acquirenti stabiliti nella Comunità dalle imprese di cui all'allegato II del presente regolamento per il quale gli

▼B

impegni offerti sono stati accettati con il regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, e con la decisione 97/797/CE della Commissione.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (CE) n. 1023/97, sono definitivamente riscossi alle aliquote di dazio definitivamente imposte. Gli importi depositati in eccedenza rispetto all'aliquota definitiva del dazio antidumping e gli importi depositati per palette riparate, usate o caricate nell'ambito dell'esportazione di altra merce sono svincolati.

Articolo 4

1. Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti di:

— non aver esportato nella Comunità né prodotto le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta,

— di non essere collegata a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto dei dazi antidumping di cui al presente regolamento,

— di avere effettivamente esportato le merci in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo di tali merci nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare il presente regolamento aggiungendo tale parte all'elenco delle imprese che figura all'allegato I.

2. Se la Commissione accetta impegni relativamente alle palette EUR da una delle parti di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare il presente regolamento aggiungendo tale parte all'elenco delle imprese che figura all'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

ALLEGATO I

Produttori

1. «Baum-Holz» Sp.zo.o., Olsztyn
2. «DAST» GmbH, Poznan
3. Drew-Pol Export-Import, Wodarz Norbert, Murow
4. E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica
5. F.P.H. «Tina», Katowice
6. F.P.H. Tadeusz Fischer, Maly Gleboczek
7. F.P.U.H. «Rol-Mar», Adam Piatek, Klodzko
8. Z.P.H.U. Miroslaw Przybyiek, Klonowa
9. Internationale Paletten Company Sp., Lebork
10. «Kross-Pol» Sp.zo.o., Kolobrzeg
11. P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o. (formerly P.P.H. «Drewnex»), Krakow
12. P.P.H. «GKT» S.C., Majdan Mowy
13. P.P.H. «Pamadex», Ligota
14. P.P.H. «Unikat», Aleksandrow IV 697
15. P.P.H.U. «Adapol» S.C., Wolomin
16. P.P.U.H. «Alwa» Sp.zo.o., Tychowo
17. P.P.U.H. «SMS» — St. Mrozowicz, Suleczyno
18. P.T.H. «Mirex», Kolobrzeg
19. P.W. «Peteco» Sp.zo.o., Warszawa
20. Parafia Rzymsko-Katolicka, B. Niepokalaneg Dzialalnose Gospodaroza, Nowy Sacz
21. Produkcja Palet «A. Adamus», Kuznia Grabowska
22. Produkcja Skup Palet Drewnanych, Stanislaw Lachowicz, Majdan Sieniawski 170
23. Przedsiebiorstwo «Amesko», Andrzej Skora, Trzebnica
24. P.H.U. «Justyna», Gubin
25. P.H.U. «Akropol», Krakow
26. P.H.U. Produkcyjne «Lech», Lech Szwez, Zary
27. Przedsiebiorstwo Obrobki Drewna «Palet-Pol» Sp.zo.o., Dabrowka WLKP
28. P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal
29. P.P.H.U. «AWA» Sp.zo.o., Nowy Sacz
30. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, Zdziolaw Milocki, Ostroda
31. «Scanproduct» SA., Czarny Dunajec
32. SC «Bed», Dariusz Zuk, Krasienin
33. S.U.T.R. «Rol Trak», Prochowice
34. Stolarstwo Export-Import, Tadeusz Swirski, Dlugopole Zdroj
35. Torunskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego w Toruniu, Adam Wisniewski, Torun
36. «Transdrewneks» Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki
37. W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Rakszawa
38. Wytwazanie Skrzyn i Opakowan Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, Piaszyna
39. Zaklad Produkcyjno Bohuszko, Ryszard Bohuszko, Osno
40. Z.P.H. «Maw» SC., Andrzej Kulej, Lubomierz
41. Zaklad Uslugowo-Handlowy «Rolmex», E. Cackowski, Lipno
42. Zaklad Wielobranzowy Produkcyjno Uslugowy, Ryszard Potoniec, Muszyna
43. Zaklad Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie
44. Z.P.H.U. «Drewex» S.C., Asnieszka Pawlaczyk, Skwierzyna
45. Z.P.H.U. «Sek-Pol» Sp.zo.o., Tarnobrzeg
46. «Euro-Mega-Plus» Sp.zo.o., Kielce
47. «C.M.C.», Sp.zo.o., Andrychow

▼M1

48. Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704
49. Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gierka, Brodnica
50. Z.P.H.U. «Drewnex» S.C., Zelazkow 45 b
51. Import-Export «Elko» Sp.zo.o., Kalisz
52. P.P.H.U. «Probox», Import-Export, Kalisz
53. Drewpal S.C., Stawiszyn
54. Zaman S.C., Radom
55. «Marimpex», Pulawy
56. «AVEN» Sp.zo.o., Kostrzyn
57. P.P.H.U. «Eurex» S.C., Godynice
58. P.H. «Drewex» S.C., Lebork
59. MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko
60. ENKEL S.C., Pulawy
61. PAL-PACK Sp.zo.o., Wierzchowo
62. Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork
63. Biuro Uslugowo-Handlowe, Wieslaw Rzezniczek, Lebork
64. P.P.U.H. «DREWPOL», Braszewice
65. PTN Kruklanki Sp.zo.o., Kruklanki
66. WEDAM S.C., Stezyca
67. Import-Export Jan Sibinski, Czajkow
68. Zaklad Produkcyjny «Tarta», Lubsko
69. Firma «Krausdrew», Cewice
70. «Lidal» S.C., Miastko
71. Zaklad Przerobu Drewna Import-Export, Stanislaw Kociolek, Ladek Zdroj
72. P.P.H.U. «Alk», Bierzwnik
73. «Empol» S.C., Jastrzebniki 37
74. Zaklad Producji Drzewnej Nr. 1, Export-Import, Julian Bartkowski, Sanok
75. P.P.H. «Drewex», Czarnkow
76. «ZAP» Przedsiebiorstwo Handlowe-Uslugowe Sp.C, Wschowa
77. P.P.H.U. «Opal», Zygmunt Podgorski, Bukowsko 41
78. «Algepa-Pol», Sp.zo.o., Lubsko
79. P.P.H. «A-Produkt» S.C., Resko
80. PPH «Paletex» Sibinski Jaroslaw, Klonowa
81. Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin
82. Firma «KIKO» S.C., Poznan
83. «Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy
84. Sliwka Lucyna, Klodzko
85. Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna
86. Produkcja — Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow
87. «Prodpalet» Handel, Boleslawiec
88. Z.P.H.U. «Drexport» S.C., Olecko, Osiedle Lesk
89. «Bilusa» Sp.zo.o, Klodawa
90. Pawel Bilko «Pablo», Klodawa
91. ZPW «Gober» Sp.zo.o., Gorzow Wlkp.
92. Kisiel Malgorzata «Drew-Pal», Dobra Now
93. P.W. «Remag», Zlocieniec
94. PPUH PAL-POL S.C., Prabuty
95. Firma «A.C.S.» S.C., Kamien
96. Zaklad Produkcji Skrzyn i Opakowan Drewnianych Szuta Marian, Kawcze

▼**M1**

ALLEGATO II

Produttori	Codice addizionale Taric
1. «Baum-Holz» Sp.zo.o., Olsztyn	8570
2. E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3. F.P.H. «Tina» S.C., Katowice	8572
4. Firma «Sabelmar» S.C., Konczyce Male	8573
5. Z.P.H.U. Miroslaw Przybyiek, Klonowa	8574
6. Internationale Paletten Company Sp., Lebork	8575
7. «Kross-Pol» Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
8. P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o. (formerly P.P.H. «Drewnex»), Krakow	8577
9. P.P.H.«GKT» SC., Majdan Nowy	8584
10. P.P.H. «Pamadex», Ligota	8585
11. P.P.H. «Unikat», Aleksandrow IV 697	8586
12. P.P.H.U. «Adapol» SC., Wolomin	8587
13. P.P.H.U. «Alpa» Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
14. P.P.U.H. «Alwa» Sp.zo.o., Tychowo	8589
15. P.P.H.U. «Palimex» Sp.zo.o., Wloszakowice	8590
16. P.P.U.H. «SMS» — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
17. P.T.H. «Mirex», Kolobrzeg	8597
18. P.W. «Intur-KFS» Sp.zo.o., Inowroclaw	8662
19. P.W. «Peteco» Sp.zo.o., Warszawa	8690
20. «Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
21. Produkcja Palet «A. Adamus», Kuznia Grabowska	8692
22. P.H.U. «Akropol», Krakow	8713
23. P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
24. «Scanproduct» SA., Czarny Dunajec	8715
25. S.U.T.R. «Rol Trak», Prochowice	8714
26. «Transdrewneks» Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
27. W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Rakszawa	8725
28. Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik, Bystra Podhalanska	8726
29. Zaklad Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
30. Z.P.H.U. «Sek-Pol» Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
31. «Euro-Mega-Plus» Sp.zo.o., Kielce	8527
32. «C.M.C.» Sp.zo.o., Krakow	8528
33. Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
34. Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gierka, Brodnica	8530
35. Z.P.H.U. «Drewnex» S.C., Zelazkow 45 b	8531

▼M1

Produttori	Codice addizionale Taric
36. Import-Export «Elko» Sp.zo.o., Kalisz	8532
37. P.P.H.U. «Probox», Import-Export, Kalisz	8533
38. Drewpal S.C., Stawiszyn	8534
39. Zaman S.C., Radom	8535
40. «Marimpex», Pulawy	8537
41. «AVEN» Sp.zo.o., Kostrzyn	8558
42. P.P.H.U. «Eurex» S.C., Godynice	8538
43. MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko	8539
44. ENKEL S.C., Pulawy	8540
45. Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
46. P.P.U.H. «DREWPOL», Braszewice	8834
47. PTN Kruklanki Sp.zo.o., Kruklanki	8556
48. WEDAM S.C., Stezyca	8557
49. Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
50. P.P.H.U. «Alk», Bierzwnik	8561
51. «Empol» S.C., Jastrzebniki 37	8560
52. Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
53. PPH «Paletex» Sibinski Jarosklaw, Klonowa	8441
54. Firma «KIKO» S.C., Poznan	8443
55. «Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
56. Sliwka Lucyna, Klodzko	8445
57. Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
58. Produkcja — Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow	8483
59. «Bilusa» Sp.zo.o., Klodawa	8484
60. PPUH PAL-POL C.S., Prabuty	8485
61. Firma «A.C.S.» S.C., Kamien	8486